

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MERCATO SARACENO

Ai sensi dell'articolo unico, comma 612 della legge 23/12/2014, n.190

Relazione

1. Il contesto normativo vigente in tema di riordino di società partecipate

Il primo provvedimento normativo è stata la delega al Commissario Cottarelli prevista dall'art.23 del DL 24/04/2014 che lo impegna a predisporre, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società direttamente o indirettamente controllate dagli enti locali individuando in particolare specifiche misure :

per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori;

per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Il programma è reso operativo e vincolante per gli enti locali anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità 2015.

Il secondo provvedimento è stato il **Piano di razionalizzazione delle partecipate locali**, redatto dal Commissario Cottarelli e datato 7/08/2014, la cui strategia proposta è basata su quattro cardini:

- Circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;

- Introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;

- Fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;

- Promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

Infine, il programma comprende tre azioni che sono strumentali alla sua concreta realizzazione:

- Incentivi alla razionalizzazione del settore anche attraverso un allentamento del patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni.

- Un percorso non traumatico per risolvere il problema degli esuberi di personale.

L'applicazione di sanzioni, con responsabilità personali per gli amministratori dell'ente controllante e di quelli della partecipata, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi fissati dalla normativa.

Tavola VIII.1. Sommario delle principali misure di razionalizzazione delle partecipate locali Misure per ridurre il perimetro delle partecipate

(Sezione III)1. Limitare i settori di attività per cui la semplice delibera da parte dell'amministrazione controllante è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata. 2. Limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamento in house. 3. Accelerare il periodo di transizione verso il sistema degli accantonamenti a fronte di perdite delle partecipate previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014 e sottoporre al patto di stabilità gli accantonamenti stessi.4. Semplificare le procedure di appalto per ridurre gli incentivi alla creazione di partecipate.5. Introdurre un parere da parte del MEF o altra autorità centrale sulla scelta di creare o mantenere una partecipata piuttosto che svolgere il servizio all'interno dell'ente controllante. Una consultazione diretta della cittadinanza potrebbe anche essere prevista.6. Estendere il divieto di partecipazioni indirette ai servizi pubblici privi di rilevanza economica.7. Vincolare la detenzione di partecipate da parte di comuni in cui la popolazione totale non raggiunge i 30.000 abitanti tranne che in forma aggregata.8. Vietare la partecipazione in società in cui il pubblico, nel suo complesso, non raggiunga almeno una quota del 10 o 20 per cento. Per le nuove partecipazioni la soglia potrebbe essere più elevata.9. Chiudere le partecipate che, a una certa data passata, avevano dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o dipendenti.10. Accelerare il processo di chiusura della partecipate già non operative.11. Rafforzare le norme sulla chiusura delle partecipate in perdita prolungata.12.Introdurre maggiori controlli sulle fondazioni pubbliche

.Misure di efficientamento (Sezione IV)13. Definire cronoprogramma, con adeguati finanziamenti, per la definizione di costi e rendimenti standard per le attività svolte dalle partecipate.14. Introdurre varie misure sui servizi a rete (intervento sostitutivo per ATO, obbligo per gli enti locali di partecipare all'ente di governo

dell'ATO, ecc.)15. Affidare alla AEEG la competenza anche per i servizi ambientali.16. Introdurre varie misure per aumentare le entrate nel TPL.17. Introdurre varie misure per la riduzione dei costi nel TPL (costi standard, affidamento per gara, rinegoziazione contratti integrativi, ecc).18. Richiedere agli enti controllanti piani di efficientamento per le 20 partecipate con perdite più elevate.

Misure per ridurre i costi di amministrazione (Sezione V)19. Introdurre varie misure per ridurre il costo degli organi di amministrazione.20. Stringere i limiti al trattamento economico dei dirigenti apicali.

Misure di trasparenza (Sezione VI)21. Approvare un testo unico sulle partecipate locali.22. Fondere tutte le banche dati sulle partecipate locali e pubblicazione degli enti inadempienti.23. Aprire tutte le banche dati al pubblico in modalità open data.24. Regolare e pubblicare indici di efficienza e rendere disponibili strumenti di business intelligence.

Misure strumentali alla riforma delle partecipate (Sezione VII)25. Escludere dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale finanziate da dismissioni di partecipate.26. Mantenere la concessione in caso di ristrutturazione delle partecipate.27. Facilitare l'accesso a fondi di finanziamento in caso di dismissioni.28. Approvare incentivi fiscali per facilitare il processo di ristrutturazione delle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali a rete.29. Perfezionare la normativa sulla mobilità del personale tra partecipate (per settori omogenei e in funzione dei fabbisogni effettivi delle imprese).30. Prevedere, nei casi di reinternalizzazione dell'attività, il trasferimento del personale all'ente partecipante con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei vincoli sulle spese del personale. 31. Favorire il riassorbimento sul mercato lavorativo del personale in esubero con l'attivazione di schemi di ammortizzatori sociali e meccanismi di politica attiva del lavoro.32. Prevedere un sistema credibile di controlli selettivi sull'applicazione della normativa sulle partecipate con verifiche a campione.33. Introdurre un sistema credibile di sanzioni sia sull'ente partecipante che sugli amministratori delle partecipate.

Il terzo provvedimento è contenuto nella legge di stabilità 2015, n.190/2014 che interviene in due ambiti: il primo prevede obbligatoriamente “un piano operativo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute; il secondo prevede una profonda revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete, con specifica modifica dell'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito con modifiche nella legge 148/2011.

L'art.1, comma 611 testualmente recita: “*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che “ *il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*” e stabilisce inoltre che “*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono*

servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, escludendo le partecipazioni indirette detenute dalle sole società non controllate dal comune, poiché in tali casi l’Amministrazione, non essendo socio di riferimento, non avrebbe la possibilità concreta di influire

sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni, come invece faceva la legge delega (art.23 DL 66/20124) e pertanto tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del Piano Operativo, (peraltro questo ente non ha né l'una né l'altro di tali organismi).

L'obiettivo sostanziale quindi del Piano di razionalizzazione è quello di addivenire alla riduzione delle società partecipate tenendo conto, ma non solo, dei seguenti principi:

- ◆ eliminazione delle società non indispensabili, ovvero di quelle la cui attività è ottenibile dal mercato;
- ◆ eliminazione delle società senza dipendenti, in quanto ritenute "non utili";
- ◆ eliminazione o accorpamento delle società con oggetto analogo o simile, in ossequio al principio di non proliferazione degli organismi esterni alla P.A.;
- ◆ aggregazione su scala vasta delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- ◆ contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione, degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali, delle relative remunerazioni.

La Relazione Tecnica evidenzia:

- ◆ le società coinvolte;
- ◆ i tempi di attuazione delle azioni previste nel Piano;
- ◆ le modalità di attuazione (cessione, fusione, ristrutturazioni ecc.);
- ◆ il dettaglio dei risparmi da conseguire.
- ◆ I tempi stabiliti sono i seguenti:
 - entro il 31 marzo 2015, redazione del Piano Operativo di Razionalizzazione a cura del Sindaco,
 - entro il 31 dicembre 2015, realizzazione degli interventi previsti;
 - entro il 31 marzo 2016, redazione di apposita Relazione sull'attuazione del Piano operativo e dei risultati conseguiti.

La legge di stabilità 2015, richiama infine i commi da 563 a 568-ter della legge 27/12/2014, n.147 e successive modificazioni, in materia di personale in servizio nelle società e il regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazioni.

Le azioni fondamentali per dare attuazione al disposto normativo vengono individuate nel Piano Operativo del Comune di Mercato Saraceno

1)- Realizzare il disposto di cui all'art. 3 della legge finanziaria 244/2007 di detenere partecipazioni in società impegnate in attività rientrante nelle finalità istituzionali del comune e caratterizzate dall'"*interesse generale*" dei servizi prodotti che, nel nostro ordinamento, secondo una recente sentenza della Corte Costituzionale, coincidono con i servizi pubblici locali. Tale impegno dovrà essere assolto con la gradualità necessaria a non mettere a repentaglio il valore degli asset e a non pregiudicare i livelli occupazionali;

2)- ridurre le partecipazioni non essenziali e strategiche, per valore (*le micropartecipazioni*) e soprattutto quelle con scarsa redditività o redditività negativa;

IL PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETA' DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO

Premesse

Il presente Piano prende atto delle determinazioni assunte prima d'ora dal comune, nell'ottica della razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ai sensi dell'art.3, commi da 27 a 29 della legge 44/2007, legge finanziaria 2008 e delle disposizioni della legge 147/2013:

- deliberazione consiliare n. 38 del 21/4/2009 recante la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 28, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) a seguito della quale si disponeva la dismissione delle quote della società FACE SPa;

- deliberazione consiliare n. 118 del 21/12/2009 recante la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 28, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) a seguito della quale si disponeva la dismissione delle quote della società Terme Sant'Agnese;
- deliberazione consiliare n. 35 del 30/4/2014 recante la riconferma delle motivazioni alla dismissione delle quote della società FACE Spa;
- deliberazione consiliare n. 66 del 29/9/2014 recante la dismissione delle quote delle società Ortofrutticola Romagnola e di START Spa.

L'alienazione delle azioni di Terme Sant'Agnese ha avuto buon esito facendo incassare al Comune di Mercato Saraceno € 40.185,00; le successive viceversa non hanno portato ad alcun risultato talché, avendo effettuato le procedure di vendita entro il 31.12.2014, è stata data comunicazione e richiesta di liquidazione delle quote alle società medesime affinché provvedano nei 12 mesi successivi, a norma di legge. Queste costituiscono pertanto le risorse derivanti dalla razionalizzazione delle società partecipate da questo Comune, da conseguire entro il 31.12.2015. L'attuale portafoglio delle partecipazioni detenute dal comune, al netto delle suddette dismissioni già deliberate, comprende le seguenti società, le cui caratteristiche sono riportate nelle schede redatte per ciascuna di esse :

HERA spa, Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento. Si tratta di HERA solo per completezza, essendo quotata nel mercato regolamentare e pertanto sottratta alla presente disciplina.

La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica . Il vigente statuto prevede che il 51% del capitale sociale deve essere in mano pubblica. Il comune di Mercato Saraceno ha deliberato l'adesione al Contratto di sindacato dell'area Territoriale Romagna che disciplina le modalità di voto ed i trasferimenti azionari: I soci aderenti al sindacato stanno valutando l'opportunità di ridurre la partecipazione pubblica in HERA al 38% pur mantenendo il controllo della stessa, in ragione dell'importanza del servizio erogato nel territorio. L'opportunità di mantenere in tutto o in parte la partecipazione (davvero micro partecipazione azionaria) potrà essere riconsiderata alla scadenza del contratto di sindacato il 30/6/2015.

Lepida Spa, - Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento. La caratterizzazione di Lepida S.p.A. come società in-house e strumentale dei propri Enti soci, comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti, sia in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che, in riferimento al proprio portafoglio clienti, Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza al quale va imputato circa il 52% del totale. La restante quota di fatturato è ascrivibile per il 37% a ricavi per servizi erogati in favore degli altri soci, mentre circa un 11% è riferibile ai canoni di utilizzo e/o concessione della rete ad altri operatori.

La società è proprietaria della Rete LEPIDA con la quale eroga i servizi di connettività a banda larga a tutti i suoi Enti soci, anche nel rispetto del disposto dell'art. 6 co.1 del D.L 259/2003. Lepida S.p.A. è, infatti, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di reti pubbliche (atto n. DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421.

La società, possiede i requisiti per il mantenimento e per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

ROMAGNA ACQUE – Società delle fonti Spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento. Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che la fornitura all'ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "della Romagna", sinergico con le "Fonti Locali"

Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il

passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), ai gestori del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A. e l'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici di San Marino), i quali provvedono alla successiva distribuzione all'utente finale.

Attraverso la produzione da suddetti impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali.

Nell'ultimo triennio il comune di Mercato Saraceno ha incassato € 3.878,00 di dividendi.

Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società si ritiene strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente e la società rientra nei parametri delle disposizioni normative vigenti

Unica Reti spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento

Unica Reti Spa è stata costituita per l'amministrazione della proprietà degli assets del ciclo idrico integrato e del gas; per sua natura è fortemente capitalizzata e rappresenta uno strumento importante per i comuni della provincia di Forlì-Cesena che hanno da tempo consolidato una scelta di gestione associata e unificata dei propri servizi pubblici a rete. Il comune di Mercato Saraceno peraltro, con deliberazione consiliare n. 63 del 28/07/2011 ha affidato alla società la rappresentanza del comune nell'ambito delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore gas a cura della Provincia di Rimini. Al fine di rientrare nei parametri di legge, la società attualmente con 4 amministratori e n.2 dipendenti, ha in corso la revisione statutaria; in base alle disposizioni dell'art.16 del DL 90/2014, ha ridotto il compenso dei membri del consiglio di amministrazione di 20% rispetto al 2013 e ha un piano di contenimento dei costi operativi con previsione di una riduzione del 24% al 2017, rispetto al consuntivo 2013. I dividendi corrisposti nell'ultimo triennio ammontano a € 64.446,78

Per quanto sopra si reputa strategica la partecipazione e si individuano come sopra le misure di razionalizzazione della società volte al rispetto dei parametri stabilita dalle norme in oggetto.

A.T.R. società consortile a r.l. CONCLUSIONI ISTRUTTORIE e ragioni del mantenimento

Il progetto di fusione determinato, oltre che rispondere all'esigenza di un adeguamento alla normativa regionale richiamata, è teso a realizzare la semplificazione e lo snellimento organizzativo delle agenzie, il superamento della frammentarietà territoriale, e l'efficientamento complessivo del sistema e dovrebbe consentire il raggiungimento di significative economie di scala, nonché facilitare lo svolgimento di una gara unica per i tre bacini attualmente esistenti.

Tale progetto, già approvato dagli enti del bacino di Forlì Cesena, è all'esame degli enti dei bacini di Rimini e Ravenna.

Al termine delle operazioni sopra descritte di scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl di Ravenna e delle attività svolte per i comuni dell'Unione Forlivese, nel sistema integrato del TPL opereranno tre distinti soggetti:

- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di agenzia;
- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di gestore del servizio di TPL;
- una società per la gestione dei servizi accessori che opera a livello distrettuale per i Comuni del cesenate.

Per quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali.

Osservazioni conclusive

Il presente Piano Operativo di Razionalizzazione delle società non può che prendere atto che il processo di razionalizzazione e dismissione delle società è stato già largamente realizzato dal Comune di Mercato Saraceno e resta da definire l'impatto finanziario della liquidazione delle quote delle società dismesse da conseguire entro il presente anno 2015, secondo le disposizioni della legge 147/2013.

Il mantenimento delle partecipazioni societarie surriportate non determina alcun onere finanziario per il comune (fatta eccezione per quanto corrisposto quale corrispettivo per i servizi resi al comune).

Non rientrano nel pacchetto detenuto dal comune partecipazioni in società con oggetto analogo o simile, in ossequio al principio di non proliferazione degli organismi esterni alla P.A.;

Uguualmente monitorato sarà il processo di riorganizzazione in atto dalla società Unica Reti Spa per rientrare nei parametri previsti per legge entro l'anno in corso.

La partecipazione in HERA, pur ridottissima, sarà valutata entro il 30 giugno 2015 congiuntamente agli altri soci pubblici dell'area romagnola.

La ridotta partecipazione, pur ritenuta strategica, nelle società sopra elencate, non consente di adottare riconfigurazioni della governance delle società.

Mercato Saraceno, .30/03/2015

F.to Il Sindaco
(*Prof. Monica Rossi*)